SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 febbraio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1993.

Ricostituzione della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1987;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova composizione della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici incaricata di formulare proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzo del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo di acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione;

Decreta:

Art. 1

La commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è così composta:

il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un direttore generale del Ministero del tesoro;

un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un direttore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un direttore generale del Ministero dei trasporti;

il capo dell'ufficio dell'editoria;

due rappresentanti degli editori di quotidiani designati dalla Federazione italiana editori giornali;

tre rappresentanti degli editori di periodici: uno designato dalla Federazione italiana editori di giornali, due dalla Unione stampa periodica italiana;

un rappresentante delle agenzie di stampa designato dalla Federazione italiana editori giornali;

un rappresentante degli editori di libri designato dalla Associazione italiana editori.

I rappresentanti del Governo potranno farsi sostituire nella commissione delegando di volta in volta un funzionario del settore di competenza con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 2.

La commissione potrà essere integrata da esperti e da altri rappresentanti del Governo e delle categorie che la commissione ritenga necessari in relazione ai temi in discussione.

Art. 3.

Le attività di segreteria saranno svolte da funzionari dell'ufficio dell'editoria.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Presidente AMATO

93A0720

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 giugno 1992, n. 563.

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Molise.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 2;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Molise;

Vedute le intese intervenute tra il Ministero del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Udito il parere n. 606/89 reso dal Consiglio di Stato - Sezione II, in data 28 giugno 1989;

Veduta la legge 12 gennaio 1991, n. 13 ed, in particolare, l'art. 2,

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Molise annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1992
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 209

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DEL MOLISE.

Titolo I°

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.
Istituzione

L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per il Molise ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha sede in Campobasso.

Art. 2.
Finalità

L'Istituto svolge attività indirizzate a:

a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una più ampia e precisa conoscenza dei risultati delle più qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

b) condurre studi e ricerche in campo educativo, al fine di contribuire ad elevare il livello della pratica educativa ed a favorire l'innovazione delle strutture, dei metodi e dei contenuti dell'attività formativa;

c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;

d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

e) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento;

f) dare parere al Ministero della pubblica istruzione in ordine al riconoscimento di carattere di scuola sperimentale e plessi, circoli e istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione;

f) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

Per l'attuazione dei suddetti compiti, l'Istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni.

L'Istituto si avvale, altresì, dell'opera del personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, della collaborazione di esperti estranei all'amministrazionedella pubblica istruzione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 3.
Attività di documentazione ed informazione

L'Istituto, per realizzare le finalità di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2:

- raccoglie materiale bibliografico, emerografico, monografie, risultati di studi e ricerche, di attività di sperimentazione, anche audiovisive, che interessi l'attività pedagogico-didattica;

- conserva e mantiene accessibile il materiale pedagogico-didattico organizzando anche appositi servizi di biblioteca, emeroteca e medioteca;

- raccoglie e conserva la documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni metodologico-didattiche, trasmettendo anche agli altri istituti regionali, al Centro europeo dell'educazione e alla biblioteca di documentazione pedagogica, quella relativa ad iniziative sperimentali che abbiano un carattere di particolare validità e che risultino di più generale interesse;

- cura la conservazione e l'utilizzazione del suddetto materiale con metodi di classificazione e reperimento rispondenti a criteri per quanto possibile omogenei rispetto a quelli adottati dagli altri stituti regionali e concordati su scala nazionale tramite la conferenza dei presidenti;

- facilita la consultazione, lo scambio e l'utilizzazione della documentazione pedagogico-didattica, ai fini dell'attività di informazione.

A tal fine l'Istituto promuove l'attuazione di sistemi di meccanizzazione e di automazione, utilizzando anche le attrezzature esistenti presso istituti scolastici e università;

- cura la pubblicazione di un bollettino a periodicità almeno annuale che attesti l'attività dell'Istituto e che dia notizia del materiale di documentazione acquisita dai relativi servizi;

– rilascia, ove possibile, copia, a richiesta, di documenti e di atti in suo possesso;

– cura rapporti, anche di scambio della documentazione pedagogico-didattica, con i servizi di biblioteca degli istituti scolastici, dei distretti scolastici, delle università e di altre istituzioni pubbliche;

– mantiene costanti collegamenti con la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e con i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri.

Art. 4.

Attività di ricerca e di studio

L'Istituto, per realizzare le finalità di cui al punto *b)* dell'art. 2:

– svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa, anche con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di sua competenza e in rispondenza alle proprie finalità istituzionali;

– comunica i risultati di tutta l'attività di studio e di ricerca agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, al Centro europeo dell'educazione, alla bibilioteca di documentazione pedagogica, e, se opportuno, e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle università;

– cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo;

– fornisce alla conferenza dei presidenti suggerimenti e dati per proporre agli organi competenti provvedimenti specifici e utili all'innovazione educativa.

L'Istituto per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo art. 18 del presente statuto e richiedano competenze specialistiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tecniche di particolare complessità, può richiedere la collaborazione di cattedre e istituti universitari ed esperti estranei all'amministrazione della pubblica istruzione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 5.

Attività in materia di sperimentazione

Con riferimento ai compiti di cui ai punti *c), f)* e *g)* dell'art. 2, l'Istituto:

– propone al Ministro della pubblica istruzione, con le modalità previste dal comma quarto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974, programmi di sperimentazione relativa a possibili innovazioni degli ordinamenti e delle strutture;

– collabora ai progetti di sperimentazione proposti dai competenti organi collegiali di circolo e di istituto, relativi ad innovazioni sul piano metodologico-didattico, che interessino più istituzioni scolastiche;

– esprime parere tecnico, anche con riferimento alle modalità di cui al comma terzo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974 sulle proposte di progetti di sperimentazioni di cui al citato art. 3 e dirette al Ministro della pubblica istruzione;

– esprime parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974;

– esprime parere tecnico, se richiesto dal Ministro della pubblica istruzione, in merito ai criteri di corrispondenza in base ai quali viene riconosciuta validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974;

– svolge, a richiesta, attività di consulenza tecnica e di assistenza nei confronti di iniziative metodologico-didattiche in atto nei singoli istituti, assiste l'attuazione degli stessi progetti, ove ad essi siano interessati più istituti scolastici sperimentali, concernenti innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche;

– favorisce nella scuola l'applicazione dei risultati della ricerca pedagogica;

– predispone, per la conferenza di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974, una particolareggiata relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture scolastiche. Tale relazione dovrà contenere i dati fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica, anche ai fini di cui al comma primo, lettera *b)*, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974.

Art. 6.

Attività in materia di aggiornamento

Con riferimento ai compiti di cui ai punti *d), e)* e *g)* del precedente art. 2, l'Istituto:

– organizza e attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale. Attua, previo accordo con altri istituti regionali, iniziative di aggiornamento anche a livello interregionale e nazionale. Collabora ad altre iniziative di aggiornamento nell'ambito territoriale;

– orgnizza e attua — previo accordo con i consigli di circolo e di istituto interessati — iniziative di aggiornamento a livello di circolo o di istituto o di distretto;

– concorda con più distretti scolastici iniziative di aggiornamento su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione;

– assiste, su richiesta, con attività di collaborazione tecnico-scientifica, iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti;

– effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale;

– collabora, a richiesta, con le cattedre universitarie e con gli istituti universitari nell'attuazione dei compiti di preparazione del personale docente;

– promuove corsi di formazione per docenti da destinare ad attività di aggiornamento e di sperimentazione, anche in collaborazione con gli istituti specializzati, secondo quanto disposto dal precedente art. 4.

Art. 7.

Attrezzature

L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, organizza propri laboratori di ricerca.

L'Istituto si avvale dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a sua disposizione.

Titolo 2°

ORGANI ED UFFICI DELL'ISTITUTO

Art. 8.

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.

Art. 10.

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Può eleggere un vice presidente;

b) designa tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni;

c) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;

g) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno;

h) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi;

i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;

l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

n) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;

p) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;

r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti *d), f), l), m)* e *q)* le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera *g)*, per quanto riguarda le modifiche del presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Il presidente ed il vice presidente nella prima votazione sono eletti a maggioranza assoluta dei membri in carica. Qualora occorressero successive votazioni, sono eletti

a maggioranza assoluta dei membri presenti. Analogamente si procede per l'elezione del delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti, di cui alla lettera *a)* dell'art. 10.

Art. 11.

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni; e in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma dell'art. 12.

Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.

Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri che non partecipano senza giustificati motivi alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori. Della proposta di decadenza viene data subito comunicazione, anche ai fini della sostituzione, al Ministero della pubblica istruzione e, in ogni caso, agli organi dai quali i consiglieri decaduti hanno ricevuto il mandato e la designazione.

Art. 12.

Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attività; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.

Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.

Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.

Dispone le spese per le attività previste alla lettera *n)* precedente art. 10.

Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.

Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 26.

È responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 13.

Sezioni e servizi

L'Istituto si articola in sezioni per: la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione artistica, le attività di educazione permanente; ed in servizi comuni di: documentazione ed informazione, metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione, organizzazione delle attività di aggiornamento.

Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, l'unitarietà delle attività che l'Istituto svolge in materia di documentazione e d'informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione dei relativi servizi, secondo i criteri di massima deliberati dal consiglio direttivo, viene assicurata dall'azione coordinatrice del presidente.

I responsabili delle sezioni sono designati secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

Essi si riuniscono almeno una volta al mese anche per uno scambio sistematico di informazioni sull'attività svolta nei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni.

Il coordinamento dei servizi avviene mediante periodici incontri tra i responsabili.

Alle riunioni dei responsabili delle sezioni possono partecipare i responsabili dei servizi.

Art. 14.

Responsabili delle sezioni e dei servizi

I responsabili delle sezioni sono nominati dal presidente dell'Istituto su designazione del consiglio direttivo anche al di fuori dei membri del consiglio stesso, ma, comunque, scelti tra il personale comandato presso l'ente.

La designazione va effettuata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali degli esperti da designare, tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilità e ai compiti propri delle sezioni.

I responsabili dei servizi vengono nominati dal presidente in base all'esito delle elezioni da parte del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 10, secondo comma.

Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.

I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.

Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente — con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola — comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 15.

Incompatibilità

Nel caso di designazione effettuato dal consiglio direttivo, la scelta per l'incarico di responsabili delle sezioni non può cadere su persone legate da vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado con il presidente e i componenti il consiglio stesso e con i responsabili di altri servizi e sezioni dell'Istituto.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Titolo 3°

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 17.

Categorie di personale

Il personale dell'Istituto è costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Detto personale deve appartenere ai ruoli della scuola e dell'università e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica.

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 18.

Segretario

Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974.

Il segretario:

- assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'Istituto;

- sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e alla attività amministrativo-contabile dell'Istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;

- predispone, d'intesa col presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

- firma, secondo le norme di cui al successivo art. 36, gli ordini d'incasso e i titoli di spesa;

- partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali.

Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio ragioneria.

Art. 19.

Personale comandato

I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro stesso, sulla base delle risultanze di concorsi per titoli banditi presso l'Istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo.

Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo è riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione e al personale non docente della scuola e dell'università e deve essere indetto per categoria di personale dei ruoli direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Con il regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio. La durata del congedo ordinario è fissata dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20.

Valutazione del servizio

Nell'ipotesi in cui si debba provvedere alla valutazione del servizio in virtù delle norme di stato giuridico relative al ruolo di appartenenza degli interessati, il presidente, sentito il consiglio direttivo, valuta il servizio svolto dal segretario, e dai responsabili dei servizi e delle sezioni.

Il presidente, sentito il consiglio direttivo, valuta, altresì, su relazione dei singoli responsabili, il servizio del personale comandato presso i servizi e le sezioni.

Art. 21.

Personale con incarico a tempo determinato

A norma dell'art. 16, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'Istituto puo affidare incarichi a tempo determinato a personale non appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione, con spesa a carico del proprio bilancio.

Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi e delle sezioni o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.

Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalità e alle condizioni del disciplinare tipo di cui all'art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Titolo 4º

GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 22.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 23.

Adempimenti

Entro il 15 novembre di ogni anno, l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.

Entro il 30 novembre successivo, il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Art. 24.

Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Art. 25.

Struttura di bilancio

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 26.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i finanziamenti dello Stato;

c) i contributi di altri enti o privati;

d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni,

e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate;

f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

a) gli oneri e le spese patrimoniali;

b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Art. 27.

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di biblioteche.

Art. 28.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito dell'Istituto.

Art. 29.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e delle spese, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministràzione. Di detti stanziamenti, l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella, deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 30.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Sul detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 31.

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per la prescritta approvazione.

Art. 32.

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere d'impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Art. 33.

Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 34.

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comprensivo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni delle attrezzature già esistenti.

Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto *n)* dell'art. 10.

Art. 35.

Istituto cassiere

Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione.

Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi, l'ente si può avvalere dei conti correnti postali, nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Art. 36.

Ordini di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'Istituto di credito, mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'ente.

Art. 37.

Ordini di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 38.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali e i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;

d) il nome ed il cognome del debitore o del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 39.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copia.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.

Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte su i modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali ed i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 40.

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 41.

Reversali e mandati inestinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi.

Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 42.

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 43.

Spese minute

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al personale dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispettivi capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 44.

Responsabilità

Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrativi è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Art. 45.

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali — distintamente per competenza e residui — nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento e di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 46.

Correzioni dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.

Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Art. 47.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato ad una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo, il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, la Ministero della pubblica istruzione, per la prescritta approvazione.

Art. 48.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 49.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 50.

Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate le compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 51.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione.

Art. 52.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

93G0077

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564.

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sorvegliabilità esterna

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Art. 2.

Caratteristiche delle vie d'accesso

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Art. 3.

Sorvegliabilità interna

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art. 4.

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 5.

Norma transitoria

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli precedenti entro diciotto mesi dalla predetta data.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: MANCINO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 6 Interno, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 287/1991 prevede che: «L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2 [si riferisce al registro degli esercenti il commercio, *n.d.r.*]. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 19 *(Polizia amministrativa)*. — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15 e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 287/1991 si veda in nota alle premesse.

93G0078

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1992.

Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia nell'anno 1992 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;

Vista la nota del 15 dicembre 1992, n. 1998/P, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1991, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 313,2;

Considerato che per l'anno 1992 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1992, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 313,2%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1992 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma puo essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1993
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 156

93A0740

DECRETO 11 febbraio 1993

Determinazione del prezzo di vendita del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del successivo 8 febbraio, con il quale è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare;

Visto che all'art. 5 del medesimo decreto è previsto che deve essere stabilito il prezzo di vendita del modello su indicato;

Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

Il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche, agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare, con le relative istruzioni, può essere acquistato presso gli uffici postali nonché presso le rivendite che ne abbiano la disponibilità.

Art. 2.

Il prezzo di vendita del suddetto modello, con le relative istruzioni, presso gli uffici postali è fissato in lire ottocento comprensivo di IVA.

Roma, 11 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0759

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Sergio», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'U.P.L.M.O. di Bari la società cooperativa «San Sergio», con sede in Bari, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che, l'ente per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che, il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Ritenuta opportuna la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «San Sergio», con sede in Bari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Torquato Erriquez, nato a Spinazzola (Bari) il 4 aprile 1952 e residente a corso V. Emanuele, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0738

DECRETO 21 gennaio 1993.

Scioglimento della società cooperativa «L.E.M.», in Mentana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma la società cooperativa «L.E.M.», con sede in Mentana (Roma), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta opportuna la necessità della nomina del commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L.E.M.», con sede in Mentana (Roma), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Gian Marco Innocenti, nato a Roma il 3 marzo 1962 e residente a via T. Nuvolari, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0739

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1992.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, la legge 29 dicembre 1990, n. 405 e la legge 31 dicembre 1991, n. 415, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983; del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che i programmi svolti dalle imprese Comus S.p.a., Fata Automation S.p.a. e Fiatavio S.p.a. trovano parzialmente o totalmente applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica e delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ABB - TRAZIONE S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una gamma completa di veicoli innovativi per il trasporto pubblico urbano su gomma, con particolare riferimento al recupero energetico, alle esigenze ecologiche, alle problematiche di funzionalità, ergonomia e sicurezza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Milano; Vado Ligure (Savona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.049.799.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

ACCIAIERIE DI CIVIDATE AL PIANO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di mini acciaieria per il colaggio in continuo di acciai, anche speciali in sezioni piccole e piccolissime e realizzazione pratica del brevetto europeo Kinglor Ltd.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Cividate al Piano (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.618.055.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

A.D.R. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: ralle innovative, senza saldatura, a lubrificazione permanente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Uboldo (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 636.030.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1992.

AET - TELECOMUNICAZIONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento delle tecnologie di progettazione, produzione e collaudo di prodotti per telecomunicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Torino; Rivoli (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.172.519.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1995.

AFROS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto pilota prototipo avanzato a integrazione computerizzata totale per la automazione flessibile del processo di produzione di sedili innovativi per autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Caronno Pertusella (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 877.695.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 novembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.P.A. in nome proprio e per conto della ELSAG BAILEY S.P.A. e della ALENIA ELSAG SISTEMI NAVALI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di introduzione di tecniche C.A.S.E. in Alenia, Elsag Bailey e A.E.S.N. (Alenia Elsag sistemi navali).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Genova; Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.861.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1994.

APRILIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi moto scooter a 2T e 4T caratterizzati da limitate emissioni inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Noale (Venezia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27.5% dei costi ammessi, pari a L. 3.662.506.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

ARREDAMENTI D.R. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di due nuovi sistemi prototipali integrati (di sezionatura e di foratura) per la produzione flessibile di mobili interparete su disegno del cliente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Farra di Soligo (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.026.180.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1993.

AVICOLA MARCHIGIANA SOC. COOP. a R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: la ricerca di una nuova dimensione della qualità attraverso l'ausilio di una gestione sistemica dei parametri qualitativi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Castelplanio (Ancona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.632.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del C.I.P.I. l'attuazione di detta condizione.

BEMBERG S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni del processo di produzione del filo cellulosico cupro per renderlo compatibile con le nuove tecnologie di tessitura e per un miglioramento delle rese energetiche.
per il confezionamento di prodotti alimentari surgelati;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Gozzano (Novara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 964.337.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

BIPAN S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione delle fasi di accatastamento dei pannelli truciolari a piccolo spessore (2-6 mm).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Bicinicco (Udine).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 460.961.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

BOFFI ARREDAMENTO CUCINA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo integrato ed automatizzato, con ausilio di tecnologie informatiche, per la produzione in piccole serie di componenti modulari nel settore dei mobili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Lentate sul Seveso (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 704.620.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BOTTERO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine per la produzione di vetro cavo a più alta capacità produttiva ottimizzanti le emissioni di fumi rumori e calore e nuove linee modulari ed integrate per la trasformazione di lastre di vetro piano.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Cuneo.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.154.311.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CAPPERI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni relative ai semirimorchi e rimorchi per trasporto eccezionale e speciale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Legnano (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 222.611.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CARTIERA PIRINOLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: introduzione di processi innovativi avanzati ad elevata efficienza su una macchina continua, finalizzati al risparmio energetico e a nuovi prodotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Roccavione (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.290.649.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

C.A.T. di CORSINI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema computerizzato per analisi diagnostica stratigrafica sui pazienti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Sasso Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 426.527.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

C.A.T. PROGETTI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema automatico per la distribuzione di prodotti (S.A.D.).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Sasso Marconi (Bologna)

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 278.668.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CELASCHI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea per la produzione di elementi di mobili ed infissi in legno.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Vigolzone (Piacenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.000.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 27 marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 26 marzo 1993.

CERAMICA ARIOSTEA MONOCOTTURA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi materiali chimico-ionici ad uso speciale destinati all'impiego in ceramici compenetrati da metalli e nuovo processo automatico per la loro produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Castellarano (Reggio Emilia); Roteglia (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.368.524.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1993.

CEREAL SOLE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per ottenere da cereali farine alimentari dietetiche, bilanciate, sterili, e di lunga conservazione senza additivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Trecate (Novara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 377.265.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CERIA ISOIPACK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto automatico per la produzione in continuo di pannelli isolanti di alta qualità, con utilizzo degli sfridi e impatto ambientale nullo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Rivalta Torinese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 554.495.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 febbraio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 5 febbraio 1994.

COMIL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione del processo di montaggio per la fabbrica del mobile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Montelabbate (Pesaro).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 517.651.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

COMUS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tecniche digitali negli strumenti musicali didattici e per il tempo libero.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Potenza Picena (Macerata).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.687.362.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1994.

C.S.I. S.R.L. - CENTRO SVILUPPO SETTORI IMPIEGO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: pianale innovativo a struttura macrocomposita per autovetture a scocca portante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Bollate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.592.465.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

C.S.I. S.R.L. - CENTRO SVILUPPO SETTORI IMPIEGO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di strutture per sistemi di assorbimento/dissipazione di energia d'impatto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Bollate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.017.364.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1993.

DANI STRUMENTAZIONE ANALITICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di gascromatografi da processo a tecnologia capillare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7. ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Monza (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 482.004.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

DARFO S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di separazione metallo-scoria nella produzione di leghe ferro-cromo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Darfo Boario Terme (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.848.220.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

DEA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi di controllo e di elaborazione dati per applicazioni di metrologia dimensionale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Moncalieri (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.984.416.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

DIDIMO ZANETTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo flessibile per la fabbricazione a basso costo di ingranaggi molto sollecitati a dentatura rettificata di elevata precisione e con autocertificazione di qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Casalecchio di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 717.202.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1993.

DIGITEK S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di prodotti elettronici integrati «automotive» ad alta tecnologia modulare, per applicazione su veicoli ed in altri settori industriali diversificati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Concordia (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 527.503.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento delle tecnologie di processo e dei metodi informatici nell'estrazione di zucchero dalle bietole.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Genova; Sarmato (Piacenza); S. Quirico Trecasali (Parma); Contarina (Rovigo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 11.817.482.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

FANTONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: formulazione e definizione del ciclo produttivo di una nuova resina a base urea-formaldeide atta alla realizzazione di pannelli M.D.F. di classe E1 (bassa emissione di formaldeide) senza l'integrazione con resine melaminiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Osoppo (Udine).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.630.032.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

FATA AUTOMATION S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di manipolazione, movimentazione o immagazzinaggio ad alto livello di automazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Torino; Caserta.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 664.165.000 di cui L. 564.541.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 99.624.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 15% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

FATA EUROPEAN GROUP S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di colata a compressione di leghe leggere e sviluppo di un impianto integrato per l'utilizzazione del processo suddetto, destinato alla produzione di getti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Rivoli (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 690.305.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

FIATAVIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: seconda generazione del motore FA-150 ARGO.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Torino; Brindisi.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.665.850.000 di cui L. 1.732.803.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 933.047.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui il 35% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

FLEXOTECNICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove macchine flessografiche dotate di sistema elettronico informatico ottimizzante i tempi di cambio lavoro e dotate di dispositivi antinquinamento per l'abbattimento di sostanze tossiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Tavazzano (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 837.079.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

FRIGOMAT S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativa macchina atta alla confezione del gelato artigianale sfuso.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Guardamiglio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 408.234.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

GALATRON S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: cartuccia mignon - sviluppo di una valvola miscelatrice a dischi ceramici, con diametro di dimensioni ridottissime dai 30 mm ai 35 mm, per rubinetti di apparecchi idraulici, sanitari e simili per acqua calda e fredda.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 905.985.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 23 dicembre 1991.

GHIDINI GIUSEPPE BOSCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema integrato di pulitura di particolari metallici e plastici complessi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Villa Carcina (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 351.239.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

GIACOMINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione e robotizzazione delle operazioni di forgiatura, lavorazione e assemblaggio di valvole UNIBALL a sfere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Maurizio d'Opaglio (Novara); Castelnuovo del Garda (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.584.034.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

HIROSS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi dispositivi di ionizzazione dell'aria e di insonorizzazione attiva applicati a macchine e sistemi di condizionamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Piove di Sacco (Padova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 943.425.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1995.

ILVA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema per la produzione di bramme sottili in acciai speciali (inossidabili, fini al carbonio, microlegati e magnetici) a mezzo di macchina e processo di colata continua di caratteristiche innovative.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Terni.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.519.927.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

ILVA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi innovativi per automazione integrata dei processi di finitura di laminati piani inossidabili con particolare riferimento ai nuovi tipi critici per componentistica auto e diversificata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Terni; Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari L. 2.107.282.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

ILVA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la produzione in continuo di lamierini in acciaio speciale per impieghi magnetici a spessori sottili e ultrasottili, finalizzati al risparmio energetico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Terni.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.421.844.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

ILVA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processso innovativo di produzione continua di coils a caldo basata sulla tecnologia del colaggio diretto dal nastro e acquisizione dei parametri progettuali per la realizzazione di un impianto industriale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Terni.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 4.990.209.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

INDUSTRIE MAGNETI MARELLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di componenti dell'equipaggiamento elettrico di auto realizzati con sistemi di progettazione computerizzati e con materiali - processi costruttivi innovativi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.280.292.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 novembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., in nome proprio e per conto anche della OLIVETTI CANON INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: microprocessi innovativi per moduli di stampa a getto di inchiostro e innovazione di prodotto nella nuova linea di stampati «non impact».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 7.070.286.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE «ANTOINE MARXER» RBM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: analisi di immagine ultrastrutturale per la sperimentazione farmacotossicologica e biomedica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Colleretto Giacosa (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.637.281.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1994.

IVECO FIAT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un processo innovativo, per la lavorazione di elementi strutturali esterni di carrozzeria per veicoli industriali, completamente automatizzato, con sottosistemi operativi integrati e controllo continuo totale dell'impatto ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.566.620.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

KARL SCHMID S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un processo per la realizzazione industriale in forma prefabbricata e monodose di un aperitivo innovativo a base di estratti d'erbe e radici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Salorno (Bolzano); Gargazzone (Bolzano); Postal (Bolzano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.429.775.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

KONG S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo di moschettoni «key lock» di nuova generazione, dotati di un sistema di aggancio innovativo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Monte Marenzo (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.001.298.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1993.

LA PLASTIVENETA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: prodotti innovativi destinati al settore delle tensostrutture e tendostrutture autoestinguenti all'azione del fuoco e dotati di alta resistenza alla lacerazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Campodarsego (Padova); Binago (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.016.837.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1992.

LOVERE SIDERMECCANICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: impianti e metodologie innovative atte a misurare e a definire l'affidabilità di rodaggi e di sistemi di rotolamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Lovere (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.953.041.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

MANIFATTURA DI FERNO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi ed originali interventi finalizzati all'innovazione del prodotto di tessimento, con miglioramento delle caratteristiche delle materie prime a telaio e sul prodotto finito.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Ferno (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.394.820.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 19 febbraio 1993.

MAPE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativo riduttore epicicloidale ad alto rapporto di riduzione e rendimento, caratterizzato dall'assenza di gioco sul fianco dei denti per consentirne l'applicabilità in attrezzature di alta precisione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Bazzano (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al. tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 395.754.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

METALCASTELLO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema produttivo flessibile computerizzato per realizzare coppie coniche e ingranaggi sincronizzatori per auto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Castel di Casio (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 909.825.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

MP FILTRI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova generazione di filtri ad altra pressione per trasmissioni oleodinamiche di potenza, ad elevato rendimento e potere di filtrazione e con controllo elettronico continuo dello stato di intasamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Pessano con Bornago (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 530.681.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

NASSETTI USMAC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato flessibile per smaltatura ecologica e gestione informatizzata della logistica in manifatture ceramiche;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Fiorano Modenese (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 946.941.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

NECSY - NETWORK CONTROL SYSTEMS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: integrazione globale mercato-prodotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.593.607.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

NOVA - OFFICINE METALMECCANICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità con carroponte a benna per la gestione di parchi di materie prime, completamente automatica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Nova Milanese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.175.510.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

NUOVA CAMPARI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia innovativa nel recupero e trasformazione delle carcasse di animali infetti o malati, con elevata riduzione dell'inquinamento ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Martino in Rio (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 656.085.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

OFFICINE CARDI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: semirimorchio scomponibile polivalente per trasporto intermodale strada-ferrovia e strada-nave.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.478.645.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

OFFICINE MARCONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gruppi di cogenerazione, a basso costo e ad alto rendimento, ottenuti per ricupero e riciclaggio di materiale ricavato da mezzi militari dismessi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Curtatone (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 460.648.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma 31 dicembre 1992.

OF-FRI - OFFICINE FRIGERIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e prototipizzazione di macchina ispezionatrice altamente automatizzata con l'ausilio di sofisticate apparecchiature elettroniche e telecamere computerizzate, destinata al controllo dei tessuti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982). delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Lurate Caccivio (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 390.553.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma

dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° gennaio 1993.

OVARO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un innovativo processo per la fabbricazione di cartoni accoppiati in continuo, completamente automatizzato e integrato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Ovaro (Udine).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 878.067.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1994.

PASSONI & VILLA - FABBRICA ISOLATORI E CONDENSATORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: alimentatore ad impulsi veloci, opportunamente controllato, per la riduzione degli ossidi di azoto e di zolfo nei gas di combustione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.242.981.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

PNEUMATICI PIRELLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi a flessibilità totale per la produzione di pneumatici ad altissime prestazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Settimo Torinese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.357.615.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

REGLASS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di materiale preimpregnato con alta densità fibrosa destinato ad applicazioni nel campo manifatturiero, sportivo, aeronautico e meccanico;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Minerbio (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 187.705.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

ROTOMEC - COSTRUZIONI MECCANICHE ELETTRICHE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una rotativa rotocalco per la stampa di materiali flessibili e leggeri utilizzati per imballaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Giorgio Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento.

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.021.026.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1992.

ROTOMEC COSTRUZIONI MECCANICHE ELETTRICHE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una unità innovativa di spalmatura per nastri ed etichette adesive ad alta velocità e maggiore uniformità e qualità di spalmatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Giorgio Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 951.225.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1992.

S.A.P.I.C.I. - SOCIETÀ AZIONARIA PER L'INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per ottenere resine per vernici non nocive mediante utilizzo di scarti tossici degli isocianati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 414.722.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 marzo 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° maggio 1993.

S.C.S. - STATIC CONTROL SYSTEMS S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel campo del controllo e della regolazione elettronica di motori elettrici con filosofia costruttiva «tutto in serie» e programmabilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Verderio Inferiore (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 726.582.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SEKO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina operatrice semovente ad integrale controllo elettronico per trincia, miscelazione e distribuzione di foraggio per alimentazione zootecnica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Curtarolo (Padova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.129.275.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SERNAGIOTTO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento della tecnologia di denitrificazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Casteggio (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.459.913.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 luglio 1993.

SIAP S.P.A., in nome proprio e per conto di TQT S.R.L. e di STM S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova tecnologia per un sistema produttivo integrato, finalizzato alla costruzione di ingranaggi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Maniago (Pordenone).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.494.569.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1993.

S.I.A.S. - SOCIETÀ ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità base per «litotrisia».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Villanova di Castenaso (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 933.277.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finananziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

SITEP S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi dispositivi elettronici per la misurazione dell'intensità e della direzione dei flussi di fluido.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: S. Stefano Magra (La Spezia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 327.752.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

SKF - INDUSTRIE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di cuscinetti mozzo ruota integrati con rilevatori di velocità per il comando dei dispositivi antislittamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Airasca (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.283.415.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1993.

SOCIETÀ GESTIONI INDUSTRIALI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema bimodale per il trasporto merci misto strada-ferrovie.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Civitanova Marche (Macerata).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.106.437.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

STAMPERIA GELSO S.R.L., per conto del GRUPPO GELSO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo e nuovo impianto, dedicato e computerizzato per la lavorazione industriale di tintura e stampa di tessuti in fibre naturali con coloranti completamente naturali e non inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Como.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 681.537.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

TECAR S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, realizzazione a livello prototipale di un processo produttivo ad alto rendimento destinato alla vulcanizzazione di profilati in gomma.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 394.152.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

TECNOMAIERA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: prodotti «RS» Reinforced Stone.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1992.

Luogo di esecuzione: Inverso Pinasca (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.386.488.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 maggio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1993.

TECNOST S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi moduli e sistemi per il controllo elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.176.700.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

TEUCO GUZZINI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: apparecchiature a controllo elettronico destinate al benessere individuale e studio e sviluppo di un progetto di automazione flessibile per la loro produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Montelupone (Macerata).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.106.580.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

TRAFILERIE DI SESTRI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo automatizzato di fabbricazione di tubi trafilati a freddo di piccolo diametro, ricavati da sbozzati saldati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Sestri Levante (Genova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 505.010.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TREND S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema ipertestuale per il trattamento di testi normativi finalizzato al riconoscimento delle equivalenze di significato mediante tecniche di analisi del linguaggio naturale e di calcolo di prossimità semantica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.502.517.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 dicembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1994.

UNIGRÀ S.P.A. - INDUSTRIE GRASSI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, realizzazione e sperimentazione sistematica di un prototipo di impianto innovativo avanzato ad elevato livello di automazione computerizzata integrata, per la deodorazione e la raffinazione fisica (deacidificazione) di oli e grassi vegetali ed animali per impiego nell'industria alimentare, con particolare attenzione alla capacità e flessibilità produttiva, alla qualità totale, al recupero energetico, alle problematiche ecologiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Conselice (Ravenna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 454.302.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

UNIVERSAL FILTER ITALIANA S.P.A. in nome proprio e per conto della O.S.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova famiglia di filtri per autoveicoli civili ed industriali con esclusive caratteristiche innovative tali da consentire polivalenza di applicazione, maggiore durata, automazioni di disintasamento e superiore capacità di trattenere il contaminante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1992.

Luogo di esecuzione: Nogarole Rocca (Verona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 597.898.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 marzo 1991.

VICENTINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema computerizzato centrale per la gestione di una fonderia di getti in ghisa: impianti di formatura innovativi, con gestione automatica dei modelli e delle macchine, fusione, movimentazione dei getti e controllo della qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Cavazzale (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 803.495.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

VILLANI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per la produzione automatizzata e flessibile di salami con conseguenti risparmi energetici, elevata produttività ed igienicità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Castelnuovo Rangone (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.319.300.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

WEBER S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi iniezione benzina.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1992.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.518.512.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

ZAMBON GROUP S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: ricerca, sviluppo pilota e preindustrializzazione di nuovi processi di sintesi asimmetrica di tre farmaci enantiomericamente puri: Tiamfenicolo, Naproxen e Diltiazem.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Cormano (Milano); Lonigo (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.403.185.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

ZANONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un processo innovativo di purificazione della superossido-dismutasi umana.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992.

Luogo di esecuzione: Milano, Santhià (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.328.291.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1993.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 e modificata il 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società ITT - Industrie riunite S.p.a., concernente: nuovi tipi innovativi di ammortizzatori per autoveicoli e miglioramento del processo di produzione degli ammortizzatori.

Modifica da apportare: denominazione sociale: IAO - Industrie riunite S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 e modificata il 21 dicembre 1988 e 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tubi Sarplast S.p.a., concernente: progettazione e realizzazione prototipica di linee flessibili, modulari e macchine automatiche per la produzione di manufatti tubolari composti in resina termoindurenti rinforzate con fibre di vetro o altri materiali con sistemi di autogoverno e controllo della produzione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Gruppo Sarplast S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Tubi Sarplast S.p.a. nella Eurosket S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Gruppo Sarplast S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 aprile 1984 e modificata il 31 ottobre 1985, 19 dicembre 1985, 22 ottobre 1987 e 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bailey Esacontrol S.p.a. congiuntamente alla società Ansaldo S.p.a., concernente: programma di innovazione della divisione elettronica industriale dell'Ansaldo nel settore dell'automazione industriale (automazione di processo e sistemi di controllo di apparecchiature elettroniche di potenza).

Modifica da apportare: intestazione della parte di programma di competenza della Bailey Esacontrol S.p.a. alla società Elsag Bailey S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Bailey Esacontrol S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 e modificata il 26 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Vetroresina S.p.a., concernente: progettazione e sperimentazione di prototipi industriali di linee flessibili e modulari con macchine automatiche per la produzione di manufatti tubolari composti in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro, con sistema di autogoverno e controllo della produzione a microprocessori.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Gruppo Sarplast S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Vetroresina S.p.a. nella Eurosket S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Gruppo Sarplast S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società MED S.r.l. a nome proprio e per conto della MED di Medardo Reggiani, concernente: nuovi ed originali componenti elettromeccanici ed elettromagnetici, nonché applicazioni di nuovi componenti elettronici analogici e digitali finalizzati all'ottenimento di un nuovo ed originale sistema antifurto per autoveicoli, ad elevate prestazioni ed affidabilità, completo di nuovo ed originale processo produttivo per collaudo di ogni singolo componente e complessivo.

Modifica da apportare: intestazione della parte di programma di competenza della MED S.r.l. alla società MED S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della MED S.r.l. nella Alba S.r.l., e modificazione della denominazione sociale dapprima in MED S.r.l. e successivamente in MED S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 e modificata il 18 luglio 1989 e 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Polioli S.p.a., concernente: sviluppo di una nuova generazione di prodotti vernicianti per legno esenti da solventi volatili e polimerizzabili in tempi brevi per mezzo di radiazioni nel campo dell'ultravioletto.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Sirca S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Polioli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pharmatec S.p.a., concernente: identificazione, messa a punto e applicazione pratica di nuove tecnologie per la produzione su sede industriale di forme farmaceutiche a rilascio controllato.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pharmatec International S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Pharmatec S.p.a. e della successiva fusione per incorporazione di questa nella Pharmatec International S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 luglio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Comau S.p.a., concernente: messa a punto di un sistema produttivo per la fabbricazione ed il montaggio di componenti di pannelleria in materiali plastici, destinati ad autovetture di piccola serie.

Modifica da apportare:

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 557.700.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cesare Bonetti S.p.a., concernente: indicatore di livello a sensore magnetico utilizzabile in condizione di altissime temperature e pressioni.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Cesare Bonetti S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della CMI Pasquini S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pettinatura Europa S.p.a., concernente: unità robotizzata intermedia, per linea di pettinatura di lana, interfacciabile con un sistema gestionale che governa l'intero processo, volta al raddoppiamento delle capacità produttive.

Modifica da apportare: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 517.130.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società IN.EL. - Industrie elettromeccaniche S.p.a., concernente: realizzazione di laboratori sperimentali per prodotti agricoli e loro derivati particolarmente adatti per impieghi didattici e di formazione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Elettronica Veneta & IN.EL. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della IN.EL. - Industrie elettromeccaniche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Samatec - Società abrasivi e materiali ceramici S.p.a., concernente: produzione di idrato potassico con cella elettrolitica a membrana.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 gennaio 1992 e modificata il 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: innovazione tecnologica per nuovi processi di fabbricazione di unità base di personal computers.

Modifica da apportare:

credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.097.250.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società MGZ S.p.a., concernente: innovazioni nel campo dei sistemi per la realizzazione di catene ornamentali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Uno-A-Erre Italia S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della MGZ S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Simonazzi S.r.l., concernente: realizzazione di moduli innovativi e di un sistema integrato denominato «superblocco» per il confezionamento ad alta velocità di bevande alimentari e relativa innovazione nel processo produttivo in ottica CIM.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Simonazzi S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Simonazzi S.r.l. nella Sasib - Impianti per l'imbottigliamento S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Simonazzi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 e modificata il 12 agosto 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Telespazio S.p.a., concernente: rete via satellite dedicata a singoli utenti con sedi distribuite sul territorio compreso l'avvio di un sistema nazionale di teledidattica, interamente telecontrollata dalla stazione del Fucino.

Modifiche da apportare:

denominazione sociale: Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali;

data di inizio del programma: 30 giugno 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fiat Auto S.p.a., concernente: nuove metodologie di progettazione, di simulazione e di prototipazione di prove per autoveicoli a motori.

Modifiche da apportare:

Importo massimo:

credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 152.454.000.000 di cui L. 68.605.000.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 83.849.000.000 da imputarsi alla quota Sud;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui 55% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Luogo di esecuzione: Torino; Orbassano (Torino); La Cassa (Torino).

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cedir S.p.a. - Ceramiche di Romagna, concernente: studio, progettazione e realizzazione di un innovativo processo di fabbricazione di piastrelle ceramiche.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Castel Bolognese (Ravenna); Toscanella di Dozza (Bologna).

Delibera adottata dal CIPI in data 22 aprile 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Baldini S.p.a., concernente: sistemi innovativi finalizzati a nuovi impieghi delle vernici ed a sviluppare metodologie più semplici ed economiche per la loro formulazione con particolare riguardo agli aspetti tossicologico ambientali: nuovo sistema sintometrico e prodotti.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Baldini vernici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Farmitalia Carlo Erba strumentazioni S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel settore della strumentazione analitica.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Fisons Instruments S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 5 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fiat Iveco S.p.a., concernente: nuova gamma powerline con un completo sistema elettronico integrato per veicoli ad alto rendimento ed a basse emissioni (E.L.E.N.A. EU 480 Engine Low Emission Not Aggressive).

Modifica da apportare: denominazione sociale: Iveco Fiat S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 e modificata il 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agrimont S.p.a., concernente: sviluppo di un nuovo fungicida triazolico selettivo per le colture e a limitato impatto ambientale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Isagro S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Agrimont S.p.a. nella Enichem agricoltura S.p.a., e del conferimento alla Isagro S.p.a. del ramo aziendale della Enichem agricoltura S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata l'11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Vedril S.p.a., concernente: sviluppo della chimica derivata del metalcrilato ed innovazione della gamma lastre.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Elf-Atochem Italia S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Vedril S.p.a. nella Atochem industriale S.r.l., della fusione per incorporazione di questa nella Akrim S.r.l. e della successiva modificazione della denominazione sociale in Elf-Atochem Italia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 aprile 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società S.A.I.B. S.p.a., concernente: nuovo ed originale processo altamente automatizzato e ad elevata sicurezza per l'ottenimento di prodotti ad elevata qualità intrinseca nel settore della tecnologia del legno, e con controllo della difettosità retroazionata in linea per il conseguimento di produzione a scarto zero, e con impatto ambientale ridotto.

Modifica da apportare: denominazione sociale: S.A.I.B. - Società agglomerati industriali Bosi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 13 marzo 1987, 27 giugno 1989 e 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società Montefluos S.p.a. e Ausimont S.r.l., concernente: innovazione tecnologica nel settore dei fluidi funzionali.

Modifica da apportare: ragione sociale: Montefluos S.p.a. e Ausimont S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Dervio S.p.a., concernente: innovazione nei processi tecnologici e nei prodotti concernenti i raggi per ruote di motocicli e ciclomotori.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Regina-Dervio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 e modificata il 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cookson Ceramics S.p.a., concernente: nuovi pigmenti e smalti e relativa innovazione tecnologica del processo.

Modifica da apportare: ragione sociale: Cookson Ceramics S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Luxottica S.p.a., concernente: innovazioni di processo nella fabbricazione di montature per occhiali in plastica, finalizzate alla messa a punto di nuovi materiali polimerici e all'automazione dei processi di lavorazione; innovazioni sulle modalità e sui riporti di finitura superficiale.

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.330.000.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Oleodinamica Casappa S.p.a., concernente: nuova gamma di pompe oleodinamiche a pistoni assiali a cilindrata variabile.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Casappa S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 gennaio 1992 e modificata il 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: innovazione tecnologica per nuovi processi di fabbricazione di unità base di personal computers.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983 e modificata il 9 febbraio 1984, 11 ottobre 1984, 15 aprile 1986, 13 marzo 1987 e 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società Ausimont S.r.l. e Dutral S.p.a., concernente: innovazione tecnologica nel settore catalizzatori.

Modifica da apportare: intestazione dell'intero programma alla società Montecatini tecnologie S.p.a., a seguito della modificazione della denominazione sociale della Dutral S.p.a. in Ausimont catalizzatori S.p.a.; della fusione per incorporazione di questa nella Ausimont S.r.l.; della successiva modificazione della ragione sociale in S.p.a. e del conferimento da parte della Ausimont S.p.a. del ramo d'azienda «catalizzatori per processi chimici» alla Montecatini tecnologie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società R & P Italia S.r.l., concernente: innovazione di processo per l'ottenimento di resine stirolo-acriliche e resine acriliche pure per applicazioni speciali nel campo tessile.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Elf-Atochem Italia S.r.l., a seguito della cessione del complesso aziendale della R & P Italia S.r.l. alla Atochem Industriale S.r.l., alla fusione per incorporazione di questa nella Akrim S.r.l. e della successiva modifica della denominazione sociale in Elf-Atochem Italia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 e modificata il 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tampella Carcano S.p.a., concernente: applicazione di controlli e logica programmata su macchina continua per carta con innovazioni tecnologiche nelle sezioni «Formazione» e «Disidratazione».

Modifica da apportare denominazione sociale: Valmet-Carcano S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società M.E.D.I.CO. Italia S.r.l., concernente: applicazione di nuove tecnologie per la produzione ed il collaudo di stimolatori cardiaci (Pace Maker) caratterizzati da elevata miniaturizzazione e da autoadattamento funzionale.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Padova

Delibera adottata dal CIPI in data 26 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Passoni e Villa - fabbrica isolanti e condensatori S.p.a., concernente: sviluppo e realizzazione di un sistema integrato di alimentazione e controllo per precipitatori elettrostatici.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agla S.p.a., concernente: tecnologie di fabbricazione di pulegge poli-V risolte senza asportazione di truciolo, tali da garantire elevata affidabilità di prodotto: ciclo di fabbricazione e pertinenti inediti omessi tecnologici.

Modifica da apportare: oggetto del programma: tecnologie di fabbricazione di pulegge poli-V risolte senza asportazione di truciolo, tali da garantire elevata affidabilità di prodotto: ciclo di fabbricazione e pertinenti inediti mezzi tecnologici.

Delibera adottata dal CIPI in data 25/31 marzo 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Lonati S.p.a., concernente: nuova generazione di macchine circolari a doppio cilindro.

Modifica da apportare ragione sociale: Lonati a r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Alcatel Italia S.p.a., concernente: apparecchiature di terra e di bordo per radioassistenza alla navigazione aerea.

Modifica da apportare: data prevista per la fine del programma 31 dicembre 1994.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Saitron S.p.a., concernente: nuova generazione di analizzatori automatici di chimica clinica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Bio Merieux Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Saitron S.p.a. nella Bio Merieux Italia S.r.l., e successiva modificazione della ragione sociale in S.p.a

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ing. Giorgio Lattes e C. S.a.s., concernente: nuovo processo e realizzazione di impianto per sperimentazione destinato alla ossidazione anodica dura con spessore costante, su leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio per componenti di aeromobili e di autoveicoli.

Modifica da apportare intestazione del programma alla società G. Lattes S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Ing. Giorgio Lattes e C. S.a.s

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0692

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1992

Integrazione alle deliberazioni relative al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visti gli articoli 14, 15 e 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Considerato che l'art. 14, secondo comma, della citata legge n. 46 dispone che gli interventi del Fondo abbiano per oggetto programmi di innovazione comprendenti «attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate»;

Vista la deliberazione 30 marzo 1983, nel testo modificato dalla deliberazione 24 marzo 1988, n. 144, che prevede i livelli di intervento del Fondo per i programmi giudicati innovativi e per quelli giudicati altamente innovativi;

Vista la nota n. 7985 del 17 giugno 1992, con la quale la Commissione delle Comunità europee propone al Governo italiano, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE, che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica finanzi unicamente i programmi conformi alla definizione di «sviluppo» di cui all'allegato I della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo» (Comunicazione della Commissione n. 83/02 del 1986) e che l'aiuto finanziario ai programmi di innovazione — compresi quelli «Eureka» — non superi l'intensità del 25% ESL (Equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base del costo reale del programma;

Considerato che la proposta, sopraindicata, della Commissione determina l'esigenza di precisare che le attività (progettuazione, sperimentazione, sviluppo in senso stretto, preindustrializzazione) rientranti nella nozione di innovazione tecnologica, indicate nella legge nazionale del 1982, devono rientrare, parimenti, nella nozione di sviluppo posta dalla «Disciplina comunitaria», sopravvenuta nel 1986, nonché l'esigenza di prevedere che gli interventi del Fondo, aventi forma di mutuo a tasso agevolato ed eventualmente anche di contributo e commisurati al costo ammesso, non superino, in ciascun caso di applicazione, l'intensità agevolativa del 25% sottoforma di equivalente sovvenzione lorda, commisurata al costo reale del programma;

Visto l'art. 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che dispone che, per i programmi di innovazione comportanti una spesa non superiore a 10 miliardi di lire, le agevolazioni siano concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Considerata, l'esigenza di applicare l'indice di compatibilità finanziaria prospettica anche nei casi in cui i programmi di innovazione comportino una spesa non superiore a 10 miliardi di lire;

Decreta

1. Le attività (progettazione, sperimentazione, sviluppo in senso stretto, preindustrializzazione) comprese nei programmi di innovazione tecnologica, finanziati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 e dagli atti generali di attuazione ad essa relativi, devono essere conformi alla nozione di «sviluppo» posta dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 83/02 del 1986, recante la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo».

Pertanto tali attività devono essere volte a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, fino a — ma senza comprendere — l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale.

Esse includono, normalmente, progetti pilota e progetti dimostrativi, nonché il necessario lavoro di sviluppo ulteriore e culminano in un insieme di informazioni relative alla produzione o in un suo equivalente.

2. La misura degli interventi finanziari del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, espressa dalla deliberazione CIPI del 30 marzo — nel testo modificato dalla deliberazione 24 marzo 1988 n. 144 — quale percentuale del costo ammesso (nella forma base di intervento, rappresentata dal finanziamento a tasso agevolato), non può superare, in ciascun caso di applicazione, l'intensità agevolativa del 25% ESL (Equivalente sovvenzione lorda) rapportato al costo reale del programma.

Al limite del 25% dell'equivalente sovvenzione lorda, rapportato al costo reale del programma, sono sottoposte anche le iniziative di innovazione tecnologica rientranti in progetti Eureka.

3. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare di 10 miliardi verranno considerati come unico programma anche progetti che presentino fra loro correlazioni particolarmente significative.

Il testo della deliberazione 30 novembre 1983, integrato dalla deliberazione 12 marzo 1991, è ulteriormente integrato con il seguente comma:

«per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non superiore a 10 miliardi di lire, l'entità e le modalità di adeguamento del capitale necessario per soddisfare i requisiti di accesso all'agevolazione, sono determinate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato».

4 Per i programmi di innovazione tecnologica comportanti una spesa superiore ai 10 miliardi di lire, la proposta che il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato formulerà a questo Comitato assegnerà particolare rilievo alla interrelazione tra programmi di ricerca applicata e programmi di innovazione tecnologica, agli effetti economici e finanziari derivanti dall'applicazionedell'innovazione nell'impresa, ai prevedibili risultati in termini di sviluppo aziendale ed occupazionale.

5. La documentazione di cui al citato art. 37 della legge n. 317/91 deve essere inviata in allegato ad una relazione riepilogativa che contenga tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative alle risorse finanziarie realmente disponibili a copertura dei fabbisogni correlati ai programmi sottoposti al suo esame.

Resta confermato l'obbligo della relazione annuale di cui al punto 3 della delibera 24 marzo 1988.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente delegato. REVIGLIO

93A0724

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la delibera del senato accademico del 30 aprile 1992, intesa ad estendere ai docenti, agli assistenti e ai ricercatori universitari dell'Università cattolica del Sacro Cuore il trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti civili dello Stato di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 4 maggio 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1992 in merito al trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti civili dello Stato di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

L'ex art. 42 (ora 53) del vigente statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore inserito nella parte III «degli insegnanti» e l'ex art. 56 (ora 67) inserito nella parte IV «dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori» sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 53 (ex 42). — Ai professori in servizio presso l'Università cattolica del Sacro Cuore si applica ai fini del trattamento di quiescenza la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

Art. 67 (ex 56). — Ai ricercatori universitari ed agli assistenti in servizio presso l'Università cattolica del Sacro Cuore si applica ai fini del trattamento di quiescenza la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

93A0725

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 29 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 701 a 709, relativi alla seconda scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Dopo l'art. 700, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla seconda scuola di specializzazione in pediatria.

SECONDA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 701. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale e puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 702. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pediatria generale o di pediatria sociale e puericoltura o di neonatologia e patologia neonatale.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 703. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 704. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo non si da luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 705. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 706. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 707. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

I Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
embriologia. . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . » 30

Pediatria generale (ore 230):
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50
auxologia . . . . » 30
semeiotica pediatrica e neonatale . . » 50
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):
pediatria preventiva e sociale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostica (ore 70):
anatomia patologica. . . . . ore 40
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):
malattie infettive. . . . . » 30
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):
patologia ereditaria . . . . » 40
psicologia. . . . . » 30
chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):
legislazione del minore . . . . » 15
organizzazione sanitaria. . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):
medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
adolescentologia . . . . » 40
cardiologia pediatrica e neonatale. . » 40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 50
gastroenterologia. . . . . » 40
nefrologia e urologia . . . . » 40
pneumologia . . . . » 50
immunologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
dermatologia . . . . » 30
ematologia pediatrica e neonatale. . » 40
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
ginecologia . . . . » 30
neurologia . . . . » 40
oculistica . . . . » 20
odontostomatologia . . . . » 20
oncologia pediatrica. . . . . » 40
ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20
psichiatria dell'età evolutiva . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale . . . . ore 20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 40

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia . . . . » 60

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport . » 20

medicina scolastica e sua legislazione » 30

pediatria preventiva e sociale » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia . . . . ore 30

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitària » 30

infortunistica e sua prevenzione . . . » 30

legislazione ed assistenza sociale. . . » 30

pediatria preventiva e sociale . » 100

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze . . . . » 50

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica. . . . . ore 30

patologia clinica . . . . » 30

radiologia e diagnostica per immagini » 50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale . . . . » 20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50

semeiotica pediatrica e neonatale . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale . . . » 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale . . . . » 100

medicina dell'età prenatale . . . . . . » 30

terapia neonatale . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale. . ore 40

dermatologia . . . . » 20

ematologia pediatrica e neonatale. . » 30

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale . . . . » 30

nefrologia e urologia . . . . » 40

neurologia . . . . » 40

pneumologia . . . . » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale . . . . » 100

terapia intensiva neonatale . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 708. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

pronto soccorso pediatrico (ist. clin. pediatrica);

terapia intensiva neonatale (ist. clin. ped. prev. e neonat.);

neonatologia (ist. clin. ped. prev. e neonatologia);

nursery (ist. clin. ostetricia e ginecologia);

ambulatorio divisionale pediatrico (ist. clin. ped. prev.);

ambulatorio-day hospital di neurologia pediatrica (ist. clin. pediatrica);

ambulatorio di cardiologia pediatrica (ist. clin. pediatrica);

ambulatorio e day hospital di allergologia pediatrica (ist. clin. pediatrica);

divisione di pediatria (ospedale maggiore U.S.L. n. 27);

consultori pediatrici (servizio materno infantile U.S.L. n. 28-29);

laboratorio ultramicroanalisi (ist. clin. ped. prev. e neon.);

laboratorio di citogenetica (ist. clin. ostetrica e ginecologica);

laboratorio di elettroencefalografia pediatrica (ist. clin. pediatrica);

laboratorio di ecoencefalografia pediatrica (ist. clin. ped. prev. e neonatologia);

laboratorio di ECG e fonocardiografia pediatrica (ist. clin. pediatrica);

laboratorio di immunoallergologia (ist. clin. pediatrica).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annuali compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 709 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 dicembre 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

93A0726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione a decreto di conferimento di encomio solenne

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 il decreto ministeriale n. 104 datato 18 novembre 1991, relativo alla concessione dell'encomio solenne ai componenti la difesa militare terrestre (Esercito) dell'isola di Cefalonia è così modificato:

È tributato ai componenti la difesa militare terrestre (Esercito) delle isole di Cefalonia e di Corfu l'encomio solenne con la seguente motivazione «Nella gloriosa e tragica vicenda di Cefalonia e di Corfù, quale componente la Difesa militare terrestre delle isole, affidata alla Divisione fanteria da montagna "Acqui" e relativi supporti, in un impeto di sublime dedizione alla Patria, ispirata alla legge del dovere e dell'onore ed a insopprimibile fremito di libertà, sprezzava la resa offerta dal nemico e affrontava l'avversario in aspri e sanguinosi combattimenti, rinnovando le gesta degli eroi del Risorgimento. Dopo alcuni giorni di impari lotta, all'estremo delle risorse, veniva sopraffatto da soverchianti forze aereoterrestri nemiche, che effettuavano inesorabili rappresaglie». Cefalonia (Grecia), 9-24 settembre 1943 - Corfù (Grecia), 9-26 settembre 1943.

93A0729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Cooperativa Urbe di Sassari», in Sassari.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 il decreto ministeriale 20 dicembre 1990, limitatamente al numero d'ordine 4 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Urbe di Sassari», con sede in Sassari, è stato revocato.

93A0748

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'11 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 11 febbraio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1544,85
ECU	1811,95
Marco tedesco	929,90
Franco francese	274,88
Lira sterlina	2192,14
Fiorino olandese	826,30
Franco belga	45,07
Peseta spagnola	13,065
Corona danese	242,73
Lira irlandese	2266,60
Dracma greca	6,958
Escudo portoghese	10,252
Dollaro canadese	1222,58
Yen giapponese	12,874
Franco svizzero	1003,15
Scellino austriaco	132,15
Corona norvegese	219,24
Corona svedese	206,17
Marco finlandese	260,65
Dollaro australiano	1042,00

93A0738

N. 24

Media dei titoli del 5 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,825
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	96,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,025
» » » 21- 4-1987/94	92,200
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,800
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,650
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,775
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,775
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,275
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,025
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100 —
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	99,950
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,875
» » 12,00% 19- 5-1992/98	99,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
8,75% 17- 7-1987/93	98,300
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	100,800
» » » Ind 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,375
» » » » 1- 5-1988/93	100,450
» » » » 1- 6-1988/93	101,100
» » » » 18- 6-1986/93	100,075
» » » » 1- 7-1988/93	101,350
» » » » 17- 7-1986/93	100,300
» » » » 1- 8-1988/93	101,250
» » » » 19- 8-1986/93	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,775
» » » » 18- 9-1986/93	100,800
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	101,275
» » » » 1-11-1988/93	100,725
» » » » 18-11-1987/93	102,250
» » » » 19-12-1986/93	103,150
» » » » 1- 1-1989/94	101,150
» » » » 1- 2-1989/94	101,075
» » » » 1- 3-1989/94	100,625
» » » » 15- 3-1989/94	100,475
» » » » 1- 4-1989/94	100,100
» » » » 1- 9-1989/94	99,925
» » » » 1-10-1987/94	100,500
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,525
» » » » 1- 2-1985/95	101,500
» » » » 1- 3-1985/95	101,500
» » » » 1- 3-1990/95	98,900
» » » » 1- 4-1985/95	97,400
» » » » 1- 5-1985/95	96,950
» » » » 1- 5-1990/95	99,400
» » » » 1- 6-1985/95	96,950
» » » » 1- 7-1985/95	98,100
» » » » 1- 7-1990/95	100,075
» » » » 1- 8-1985/95	97,525
» » » » 1- 9-1985/95	98 —
» » » » 1- 9-1990/95	99,575
» » » » 1-10-1985/95	98,700
» » » » 1-10-1990/95	99,225
» » » » 1-11-1985/95	99,625
» » » » 1-11-1990/95	99,250
» » » » 1-12-1985/95	100,575
» » » » 1-12-1990/95	99,875
» » » » 1- 1-1986/96	100,825
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	100,800
» » » » 1- 2-1991/96	98,950
» » » » 1- 3-1986/96	98,900
» » » » 1- 4-1986/96	96,700
» » » » 1- 5-1986/96	96 —
» » » » 1- 6-1986/96	96,150
» » » » 1- 7-1986/96	96,250

Titolo	Data	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,450
» » » »	1- 9-1986/96	97,225
» » » »	1-10-1986/96	98,175
» » » »	1-11-1986/96	99,475
» » » »	1-12-1986/96	100,800
» » » »	1- 1-1987/97	100,725
» » » »	1- 2-1987/97	100,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,725
» » » »	1- 3-1987/97	98,575
» » » »	1- 4-1987/97	96,425
» » » »	1- 5-1987/97	95,900
» » » »	1- 6-1987/97	96,425
» » » »	1- 7-1987/97	96,750
» » » »	1- 8-1987/97	96,925
» » » »	1- 9-1987/97	97,900
» » » »	1- 3-1991/98	97,700
» » » »	1- 4-1991/98	96,400
» » » »	1- 5-1991/98	97,200
» » » »	1- 6-1991/98	97,700
» » » »	1- 7-1991/98	98,100
» » » »	1- 8-1991/98	97,975
» » » »	1- 9-1991/98	97,600
» » » »	1-10-1991/98	96,725
» » » »	1-11-1991/98	97,200
» » » »	1-12-1991/98	97,900
» » » »	1- 1-1992/99	98,100
» » » »	1- 2-1992/99	97,925
» » » »	1- 3-1992/99	97,550
» » » »	1- 4-1992/99	96,800
» » » »	1- 5-1992/99	97,025
» » » »	1- 6-1992/99	97,825

Titolo	Tasso	Data	Quotazione
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,875
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,750
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,650
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,650
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,650
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,750
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,825
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,850
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,800
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,800
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	99,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,750
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,625
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	97 —
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,675

Titolo	Data	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,900
» » » »	22-11-1988/93	8,75%	100 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,075
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	100 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	105,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	104,450
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	104,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	107,175
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	115,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	110,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,750
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	103,750
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	104,900

93M105023

Il contabile del portafoglio dello Stato

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Credito italiano S.p.a., con sede legale in Genova.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 29 gennaio 1993 la Banca agricola Nord Calabria, S.p.a., con sede in San Marco Argentano, in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività al Credito italiano S.p.a., con sede legale in Genova, in conformità delle condizioni enunciate nelle deliberazioni assunte in data 29 gennaio 1993 dal commissario liquidatore della Banca agricola Nord Calabria e dal Credito italiano S.p.a.

93A0730

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lucera

La giunta della regione Puglia, con atto n. 6295 del 9 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto per la costruzione della diga sul torrente Celone per un invaso ad uso promiscuo in variante al piano regolatore generale del comune di Lucera (Foggia).

93A0732

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme

Con provvedimento n. 2920 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Columbia Terme, con sede in Padova, via G. Reni n. 5, partiva Iva 00414040287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Columbia», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Gruppo Paolo.

Con provvedimento n. 2921 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Smeraldo, con sede in Padova, via G. Reni n. 5, partiva Iva 00229570288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Smeraldo», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, fisiochinesi, inalazioni, aerosol, palestra, piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Gruppo Paolo.

93A0731

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 dicembre 1992 recante: «Ripartizione dell'importo di lire 3.440 miliardi per il triennio 1992-94 da destinare alle esigenze abitative nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria per gli interventi nei comuni classificati "disastrati", "gravemente danneggiati" e "danneggiati"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 5, lettera *c)*, ultimo rigo, dove è scritto: «... saranno, pertanto, revocati i contributi concessi in deroga a tale principio.», leggasi: «... saranno, pertanto, revocati i contributi *che dovessero essere* concessi in deroga a tale principio.».

93A0751

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste 2 giugno 1992 recante: «Approvazione dello statuto della Scuola». (Decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 31 luglio 1992).

Nel decreto direttoriale citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... di preparare giovani studiosi e stranieri alla ...», si legga: «... di preparare giovani studiosi *italiani* e stranieri alla ...»; inoltre alla pag. 17, all'art. 6, punto 5, lettera *d)*, dove è scritto: «*d)* il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali, *fisiche e naturali*.», leggasi: «*d)* il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali *e umanistiche*.».

93A0733

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30 32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393 395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15 16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188 000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 63 000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 63 000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 664 000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 5 0 9 3 *

L. 1.300